Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 218 del 17 settembre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 152

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1996. — *Approvazione dello statuto dell'Università* . . . . *Pag.* 5

STATUTO

Titolo I - Principi generali . . . . » 9

Titolo II - Organi centrali dell'Università » 13

Titolo III - Strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università . . . . » 20

Titolo IV - Autonomia regolamentare . . . . » 27

Titolo V - Norme comuni e finali . . . . » 29

Titolo VI - Disposizioni transitorie . . . . » 33

Tabella *A* - Grandi aree scientifico-disciplinari:

Area I - Discipline umanistiche . . . . » 35

Area II - Discipline tecnico-progettuali . . . . » 39

Area III - Discipline matematiche, fisiche e naturali . . . . » 40

Area IV - Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche . . . . » 42

Tabella *B* - Elenco delle facoltà . . . . » 44

Tabella *C* - Elenco dei dipartimenti . . . . » 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge citata;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 16 maggio 1996, con la quale veniva approvato il testo dello statuto dell'ateneo;

Visto il parere del consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 10 aprile 1996;

Considerato che il testo dello statuto è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 5 giugno 1996 e che i sessanta giorni previsti dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 sono trascorsi senza che il Ministero abbia comunicato rilievi;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, ai sensi e per gli effetti della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto dell'Università degli studi di Roma Tre» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili che il presente statuto ed, in particolare, le disposizioni concernenti gli organi di governo, gli organi collegiali, le facoltà, i dipartimenti e i centri istituiti presso l'Università.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti interni incompatibili con il presente statuto.

Roma, 4 settembre 1996

Il rettore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE

S T A T U T O

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Principi costitutivi

1. L'Università degli Studi di Roma Tre (di seguito denominata Università) è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.

2. Sono funzioni primarie dell'Università:
a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono;
b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica;
c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca.

3. L'Università è inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Università sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca.

5. Sono membri della comunità universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo) e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Università sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo.
L'Università offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunità.

Art. 2. Autonomia universitaria

1. L'Università realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunità universitaria assume responsabilità verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.

Art. 3. Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

2. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche.

3. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti.

4. Nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Università procede a verifiche periodiche delle attività svolte in tali ambiti, nonché della loro congruità con le finalità generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalità di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.

Art. 4. Diritto allo studio

1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.

2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

3. L'Università favorisce le attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

4. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

Art. 5. Sviluppo e programmazione

1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.

2. L'Università adotta il metodo della programmazione il cui scopo è coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attività.

3. L'Università programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella società della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.

Art. 6 Organizzazione amministrativa

1. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarità degli atti, nella verifica dei risultati realizzati.

2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. Al personale tecnico-amministrativo è garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacità e qualità professionali, anche mediante forme di incentivazione.

Art. 7. Responsabilità e Pubblicità

1. La partecipazione agli organi collegiali è per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.

2. L'Università assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attività istituzionali.

3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformità ai principi della legislazione vigente.

4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle delibere degli organi accademici centrali e decentrati e dà tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.

5. l'Università provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Università e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.

Art. 8. Finanziamento dell'Università

1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in:
a) trasferimenti dallo Stato;
b) finanziamenti da enti pubblici e privati;
c) tasse e contributi degli studenti;
d) lasciti e donazioni;
e) contratti e convenzioni;
f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico;
g) redditi patrimoniali.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Art. 9. Organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Art. 10. Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è il garante della sua autonomia.

2. In particolare, compete al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, vigilare sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni da parte degli organi e delle strutture preposte dell'Università;
b) emanare gli statuti e i regolamenti;
c) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, nonché per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;
d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
f) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo;
g) presentare al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni sull'attività didattica e di ricerca previste dalle leggi;
h) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università.
i) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva;
l) nominare il Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
m) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Rettore designa il Prorettore vicario fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno.
Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega.

4. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale e devono essere comunicate al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti.

5. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e indichino chi intendono nominare Prorettore.
Il Rettore dura in carica tre anni.
L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori;
c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presenti negli organi centrali di governo dell'Università e nei Consigli di facoltà;
d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Università e nei Consigli di facoltà.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione è indicata la data per la eventuale presentazione pubblica delle candidature.
Il decano provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento.
La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non più di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del Rettore in carica.
Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione.

7. Il Rettore è eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano ed è nominato Rettore con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

9. Al Rettore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11. Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Università, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Senato:
a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il Consiglio di Amministrazione;
b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedure previste dall'Art. 38;

c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi nonché dei centri interuniversitari, sentito il Consiglio di Amministrazione;
d) l'attivazione di nuove facoltà, corsi di laurea, diplomi, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento su proposta delle strutture didattiche e scientifiche, sentiti i docenti interessati e il Consiglio di Amministrazione;
e) l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche
f) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo e il regolamento tipo delle strutture didattiche e scientifiche, sentito il Consiglio di Amministrazione;
g) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo;
h) le proposte al Consiglio di Amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e della relazione annuale sulla produttività della didattica e della ricerca redatta dalla Commissione di Ateneo per la Programmazione della didattica e della ricerca di cui al comma 10;
i) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze.

2. Spetta inoltre al Senato Accademico:
a) esprimere parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione;
c) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione circa i criteri per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e scientifiche;
d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il parere delle strutture didattiche;
e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attività didattica e scientifica dell'Università, che il Rettore presenta al Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
f) approvare i criteri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca, su proposta della Commissione per la Programmazione della didattica e della ricerca di cui al comma 10;
g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio.

3. Il Senato Accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto da:
a) il Rettore;
b) il Prorettore vicario con voto sostitutivo;
c) un rappresentante per ogni facoltà, individuato nella persona del Preside;
d) una rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare dell'Università;
e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto deliberativo ristretto ai punti b), c) - limitatamente ai centri di servizio - ed f) del comma 1, ed ai punti a), b), c), e g) del comma 2;

f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente alla attività didattica.
La presenza di membri del Senato Accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

4. Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Senato Accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di segretario.

5. L'istituzione delle facoltà è disciplinata dall'Art. 16, comma 2.
Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università è fissato in quattro. L'elenco delle grandi aree scientifico-disciplinari è riportato nella tabella A allegata al presente statuto. In tale tabella, le grandi aree stesse vengono individuate mediante l'attribuzione a ciascuna di esse di settori scientifico-disciplinari, in modo che ogni settore risulti attribuito ad una sola grande area. I docenti dell'Università afferiscono alla grande area alla quale è attribuito il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.
Le modalità di modifica della tabella A, nonché le norme per la afferenza dei docenti ad un'area non prevista dal presente statuto, sono oggetto del Regolamento Generale di Ateneo

6 La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel Senato Accademico è formata da.
a) due Direttori di dipartimento;
b) tre docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica.
Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei docenti dell'Università, la rappresentanza dell'area stessa è modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come segue:
a) tre Direttori di dipartimento;
b) cinque docenti, non appartenenti tutti alla stessa qualifica.
La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area.
Il regolamento elettorale deve prevedere che ciascun elettore possa esprimere, per l'elettorato passivo di cui ai punti a) e b), un numero di preferenze in accordo con quanto stabilito dall'Art. 34 comma 2. Il regolamento deve inoltre definire che la rappresentanza di cui al punto a) non possa, di norma, essere individuata nel Direttore dello stesso dipartimento per due mandati consecutivi.

7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) è formata da tre appartenenti al personale stesso, uno per ciascuna area. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto.

8 La rappresentanza degli studenti è formata da cinque studenti.

9 Il Senato Accademico è rinnovato ogni tre anni.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato Accademico può costituire commissioni.
Viene comunque costituita la Commissione di Ateneo per la Programmazione della didattica e della ricerca (CAP). La CAP ha compiti di raccolta ed

elaborazione delle informazioni e dei dati utili al Senato Accademico per orientare le attività didattiche e di ricerca dell'Università con riferimento anche ai flussi demografici, alla domanda di formazione superiore presente sul territorio e ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro.
La CAP ha altresì compiti di elaborazione e sperimentazione di modelli e criteri di valutazione ai fini dell'attivazione del Nucleo d'Ateneo di Valutazione della didattica e della ricerca.
La CAP può avvalersi di consulenti esterni esperti nei settori considerati.
La CAP svolge la propria attività istruttoria raccordandosi anche con analoghe strutture periferiche.
I membri della CAP sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, in modo da assicurare le competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti della CAP.
In sede di regolamento saranno precisate le modalità di formazione della CAP alla quale saranno comunque estranei i membri di organi centrali di governo, nonché i Direttori dei Centri di Spesa ed i Presidenti dei Consigli di corso di studio.
Verranno inoltre stabiliti dal regolamento i supporti e i servizi a disposizione della CAP.

Art. 12. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, nonché la gestione del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze spettanti alla Direzione Amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio:
a) l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;
b) l'approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, sentito il Senato Accademico, nonché l'approvazione delle relative variazioni;
c) l'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto finanziario;
d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, tenendo conto dei risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti dei centri di spesa ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché delle proposte del Senato Accademico per la ripartizione delle risorse per la didattica e la ricerca;
e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformità ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi;
f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Rettore;
b) dal Prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del Rettore;
c) da dodici rappresentanti dei docenti così ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Università;
d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti;
f) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni tre anni.
Le elezioni della componente studentesca si svolgono nel mese di marzo.
Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza.
Le norme ulteriori sono definite dal regolamento elettorale.

4. Su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico possono partecipare, a titolo consultivo, al Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata del suo mandato personalità rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per l'Ateneo.

5. Il Consiglio è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali il Rettore lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti

Art. 13. Direttore Amministrativo e Dirigenza

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.
L'incarico di Direttore è attribuito a un dirigente dell'Università ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che abbia titolo.
L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.
Il Direttore è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esercita la gestione amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Università.
A tale scopo il Direttore dispone dei mezzi e del personale dell'amministrazione centrale dell'Università e risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Al Direttore Amministrativo può essere assegnato un emolumento aggiuntivo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.
Il conferimento dell'incarico ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, è disposto con Decreto Rettorale su proposta del Direttore Amministrativo tra i Dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
L'incarico è a tempo determinato e può essere revocato.

I Dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

4. La nomina di Direttore Amministrativo e l'incarico di Dirigente possono essere revocati con atto motivato del Rettore previa contestazione all'interessato e sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14. Collegio dei Direttori

1. I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo di:
a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale;
b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

Art 15. Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

2. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

3. Il Consiglio degli Studenti è formato dagli studenti eletti in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di facoltà, da due rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca e da un rappresentante per ciascuna delle rappresentanze degli organi periferici di ricerca e di didattica più dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.
La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni.
Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno un Presidente.

4. Il Consiglio degli Studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'

Art. 16. Strutture dell'Università

1. L'Università si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le facoltà sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano corsi di laurea, corsi di diploma anche interfacoltà ed altri corsi di studio. L'elenco delle facoltà istituite è riportato nella tabella B allegata al presente statuto. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto.

3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso l'istituzione di:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) scuole di specializzazione;
c) corsi di perfezionamento, di aggiornamento e orientamento;
d) ogni altra scuola, corso o iniziativa didattica consentiti dalle norme vigenti.

4. Le attività scientifiche, di ricerca e di supporto all'attività didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Università, fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto.
L'elenco dei dipartimenti istituiti è riportato nella tabella C allegata al presente statuto. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto.

5. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

6. Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Università, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.

Art. 17. Facoltà

1. Ogni facoltà comprende una pluralità di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio.

2. Sono organi della facoltà:
a) il Preside;
b) il Consiglio di facoltà;

3. Le facoltà devono provvedere a istituire organismi interni di consultazione tra i quali la Commissione di Programmazione di cui all'Art. 21.

Art. 18. Preside

1. Il Preside rappresenta la facoltà anche nel Senato Accademico.
Spetta in particolare al Preside:
a) convocare e presiedere il Consiglio di facoltà;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di facoltà;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla facoltà;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Preside è eletto dal Consiglio di facoltà a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Ove non si raggiunga il quorum richiesto, a partire dalla quarta votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice e, qualora ci siano più candidati, si procede mediante ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Se i due candidati nel ballottaggio ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità; a parità di anzianità di ruolo è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Le modalità dello svolgimento delle elezioni del Preside sono disciplinate nel regolamento di facoltà.
Il Preside dura in carica tre anni.

3. Al Preside può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19. Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire nel Regolamento Generale d'Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facoltà con più di cinquemila iscritti, sette studenti per le facoltà con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facoltà fino a duemila iscritti.

2. Spetta al Consiglio di facoltà:
a) eleggere il Preside;
b) approvare il regolamento di facoltà;
c) proporre al Senato Accademico l'attivazione delle strutture didattiche di cui all'Art. 16 comma 3 punti b) c) d), sentiti i corsi di studio e le aree disciplinari interessate;
d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Consiglio di corso di studio, definendo all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facoltà la composizione dei Consigli di corso di studio in cui si articola la facoltà stessa;
e) coordinare e indirizzare le attività didattiche, in base alle proposte dei Consigli di corso di studio e sentiti i pareri dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;

f) formulare ed approvare per sottoporle al Senato Accademico alle scadenze previste le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facoltà in corsi di studio, altre strutture didattiche ed organico, nonché le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al funzionamento dei corsi di studio.
Tali richieste vengono definite seguendo il piano di programmazione e sviluppo istruito preliminarmente dalla commissione di cui all'Art. 21 sulla base delle proposte dei corsi di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati. Esse debbono contenere le motivazioni didattico scientifiche, i criteri di scelta e le priorità, e dovranno indicare le ragioni per cui le richieste di Consigli di corso di studio non sono state approvate;
g) deliberare la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte dei Consigli di corso di studio e dei dipartimenti interessati;
h) deliberare, sentite le proposte pervenute dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra le eventuali proposte diverse e le deliberazioni difformi dalle proposte;
i) deliberare, sentiti i Consigli di corso di studio interessati, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facoltà;
l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, su proposta del dipartimento al quale afferiscono e sentito il parere dei Consigli di corso di studio interessati.

3. Il Consiglio di facoltà è convocato nella totalità delle sue componenti.
Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:
- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.
Le procedure per il funzionamento del Consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Art. 20. Consigli di corso di studio

1. I Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi.
In particolare, spetta ai Consigli di corso di studio:
a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
b) l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;
c) formulare al Consiglio di facoltà:
- proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore;
- proposte concernenti le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo per il funzionamento del corso di studio;
- pareri sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;

- proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze;
- pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

2. I Consigli di corso di studio sono composti dai docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito del corso di studio, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti, stabilita nel numero di 5 rappresentanti per i corsi con più di 2000 iscritti e di 3 rappresentanti per i corsi con meno di 2000 iscritti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
I docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di più corsi di studio sono tenuti a optare per l'afferenza al Consiglio di uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto.

3. Il Presidente del Consiglio di corso di studio è eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte, con le stesse modalità di elezione del Preside di facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore.
Al Presidente del corso di studio spetta:
a) convocare e presiedere il Consiglio;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Al Presidente del Consiglio di corso di studio può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21. Commissione di programmazione di facoltà

1. La Commissione di programmazione di facoltà ha il compito di istruire e dare indicazioni circa:
a) i piani di sviluppo della facoltà, secondo quanto stabilito dall'Art.19 comma 2, punto f);
b) le richieste al Senato Accademico dei posti di professore e ricercatore e le loro destinazioni;
c) essa ha inoltre il compito di raccogliere e rendere disponibili dati statistici e tutte le altre informazioni necessarie allo sviluppo programmato della facoltà.

2. La composizione della Commissione è elettiva. Le modalità dell'elezione sono indicate nel regolamento di facoltà. Nella Commissione dovranno in ogni caso essere rappresentati tutte le aree disciplinari presenti in facoltà, e, in maniera paritetica, tutte le categorie dei docenti.

Art. 22. Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attività scientifica, di ricerca, di supporto all'attività didattica dell'Università e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere

direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.
Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al Senato Accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di loro competenza.
Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per un dipartimento. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
In particolare il dipartimento:
a) fornisce supporto all'attività didattica di concerto con i corsi di studio e collabora ad essa con le proprie risorse e competenze;
b) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative;
c) formula proposte al Senato Accademico in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alle richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore;
d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica da inviare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con le relative richieste di personale tecnico-amministrativo, risorse finanziarie e spazi necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
e) formula proposte ai Consigli di facoltà sulle modalità di copertura degli insegnamenti vacanti e al Senato Accademico sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore;
f) è tenuto a esprimere proposte sulle chiamate dei professori da parte dei Consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di sua competenza;
g) propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione e le modalità di copertura dei posti di personale tecnico-amministrativo.
h) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.

Art. 23. Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta.

2. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento.
Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo.
Le modalità di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il Consiglio può delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.

3. Il Direttore rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Direttore dura in carica tre anni.
Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo del dipartimento.

4. Al Direttore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

5. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione della Giunta, la sua durata e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del Segretario Amministrativo.

Art. 24. Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza.
L'Università provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, il collegio dei docenti è tenuto a redigere e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo.
Il Consiglio di dipartimento è tenuto ad inviare tale documentazione al Senato Accademico per l'approvazione.

Art. 25. Biblioteche

1. E' costituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative.

2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.

3. Le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 26. Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di più dipartimenti.
I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati.
I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.
Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine.

2. L'Università può partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Università.

Art. 27. Centri di servizio interdipartimentali

1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture di ricerca e di insegnamento.
L'istituzione dei centri di servizi è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle facoltà e/o dei dipartimenti.
I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

TITOLO IV

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 28. Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli Studenti e dei regolamenti delle strutture.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle facoltà e i Consigli dei dipartimenti.

Art. 29. Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici.

2. Il Regolamento Didattico di Ateneo deve definire, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, i casi e i limiti relativi alla stipula di contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale al fine di attivare corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche.

Art. 30. Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.
In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e gli organi collegiali dei centri di spesa.

Art. 31. Altri Regolamenti

1. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti contiene le norme relative al funzionamento del Consiglio degli Studenti.
Il Regolamento è deliberato dal Consiglio degli Studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
2. I Regolamenti delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
Essi sono deliberati dai Consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole, per i quali l'Università rilascia titoli accademici, disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, la loro articolazione; i piani di studio con i relativi insegnamenti; i moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza; le modalità degli obblighi di frequenza; gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi e la propedeuticità degli insegnamenti stessi; le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio; l'eventuale introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al conseguimento dei corsi seguiti con esito positivo.
I Regolamenti sono ratificati dai Consigli di facoltà, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche.

4. I Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame.
In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i Regolamenti sono emanati dal Rettore.
Il Senato Accademico può per una sola volta rinviare i Regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 32. Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei Regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO V

NORME COMUNI E FINALI

Art. 33. Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfarè ragioni di organizzazione didattica.

Art. 34. Designazione elettive

1. Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.

2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al venti per cento degli aventi diritto.
Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum gli studenti iscritti oltre il III anno fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse.
Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione può essere ripetuta una sola volta.
La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di corso di studio e di Direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo, rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture sopra menzionate.

5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono indette le elezioni da parte del Rettore.

6. Gli eletti alla carica di Rettore, Preside di facoltà, Direttore di dipartimento, Presidente di corso di studio, Direttore di centro, nonché i docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.
Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

7. La funzione di Rettore, Preside di facoltà, Presidente di corso di studio, Direttore di dipartimento, membro elettivo del Senato Accademico, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.

La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

9. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di corso di studio e di Direttore di dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Art. 35. Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore e di Prorettore vicario sono incompatibili con quelle di Preside di facoltà e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca e di strutture dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile

2. Il Preside, il Presidente di corso di studio e il Direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università.

3. La carica di membro del Senato Accademico, fatta eccezione per il Rettore, il Prorettore vicario ed il Direttore Amministrativo, nonché di Preside, Presidente o Direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Università, e incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

4. La funzione di Prorettore vicario è incompatibile con quelle di membro eletto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu e al Comitato Universitario per lo Sport sono incompatibili.

6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

7. Altre forme di incompatibilità possono essere previste nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 36. Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1 punto b), salvo che per le sedute del Consiglio di Amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.
Nell'ordine del giorni devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del collegio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 37. Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art. 38. Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato Accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalità di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal Senato Accademico, integrato secondo le norme fissate dalla legge n. 168/89 per la prima approvazione dello statuto.

2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti e dai Consigli di facoltà, di corso di studio e di dipartimento. Il Senato Accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

3. Le modifiche di statuto sono emanate dal Rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Art. 40. Scadenze temporali ed elezioni

1. Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti:

a) entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere indette le votazioni per la designazione delle componenti elettive del Senato Accademico di cui all'Art. 11;

b) il mandato dei membri elettivi del primo Senato Accademico termina il 31 ottobre 1998, i mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1° novembre;

c) il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore dello statuto continua il suo mandato fino al 31 ottobre 1996, al momento del rinnovo, la composizione del Consiglio e la durata del mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto;

d) il Rettore, i Presidi di facoltà e i Presidenti o Direttori delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al momento della loro elezione, i mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto;

e) all'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento della composizione dei Consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio con la immediata integrazione dei membri di diritto e con la elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nella consistenza stabilita dallo statuto, la elezione dei nuovi rappresentanti determina la cessazione di quelli che facevano parte dei Consigli suddetti;

f) i regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri elettivi nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei Consigli di facoltà e nei Consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal Senato Accademico, dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio decreto: in via transitoria i regolamenti elettorali dovranno prevedere, nelle prime due tornate elettorali, una graduale applicazione di quanto previsto dall'Art. 34 comma 3 per quanto attiene al quorum per la validità delle elezioni della componente studentesca;

g) i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità, fatta eccezione per il mandato di direttore di dipartimento, considerate le norme giuridiche vigenti.

Art. 41. Regolamenti

1. A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla sua costituzione il Senato Accademico provvede alla predisposizione e all'approvazione del Regolamento Generale e del Regolamento Didattico di Ateneo. Entro sei mesi dalla sua costituzione il Consiglio di Amministrazione provvede alla predisposizione e alla approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei Regolamenti specificati nel comma precedente sono emanati tutti gli altri Regolamenti previsti dallo statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti.

Art. 42. Commissioni

1. Le attuali commissioni per la ricerca scientifica e per la didattica durano in carica fino alla costituzione del nuovo Senato Accademico.

Tabella A

GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Le grandi aree scintifico-disciplinari dell'Università di cui all'Art.11 commi 3 e 5 sono così definite:

- **Area I: Discipline umanistiche;**
- **Area II: Discipline tecnico-progettuali**
- **Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali;**
- **Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.**

I settori scientifico-disciplinari sono attribuiti alle diverse aree secondo il seguente elenco:

AREA I - Discipline umanistiche

L01A	Preistoria e Protostoria
L01B	Preistoria e protostoria extra-europea
L02A	Storia Greca
L02B	Storia Romana
L02C	Numismatica
L02D	Papirologia
L03A	Etruscologia
L03B	Archeologia Classica
L03C	Archeologia Cristiana
L03D	Archeologia Medievale
L04X	Topografia Antica
L05A	Egittologia
L05B	Civiltà Copta
L05C	Berberistica
L05D	Archeologia e Antichità Etiopiche
L05E	Archeologia Fenicio-Punica
L05F	Archeologia del Vicino Oriente Antico
L05G	Archeologia e Storia dell'Arte Musulmana
L05H	Archeologia e Storia dell'Arte dell'Estremo Oriente
L05I	Archeologia e Storia dell'Arte dell'India e dell'Asia Centrale
L06A	Filologia Anatolica
L06B	Civiltà Egee
L06C	Lingua e Letteratura Greca
L06D	Civiltà Bizantina
L06E	Lingua e Letteratura Neogreca
L07A	Lingua e Letteratura Latina
L07B	Letteratura Latina Medievale e Umanistica

L08A	Filologia Classica
L08B	Letteratura Cristiana Antica
L08C	Drammaturgia Antica
L09A	Glottologia e Linguistica
L09B	Filologia Italica e Illirica
L09C	Lingua e Letteratura Albanese
L09D	Filologia Celtica
L09E	Filologia Ugro-Finnica
L09F	Filologia Baltica
L09G	Turcologia e Mongolistica
L09H	Didattica delle Lingue Moderne
L10A	Filologia Romanza
L10B	Lingua e Letteratura Catalana
L10C	Lingua e Letteratura Romena
L10D	Linguistica Romanza
L11A	Linguistica Italiana
L11B	Filologia Italiana
L12A	Letteratura Italiana
L12B	Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea
L12C	Critica Letteraria
L12D	Letterature Comparate
L12E	Letteratura dell'Età Medievale, Umanistica e Rinascimentale
L13A	Caucasologia
L13B	Lingua e Letteratura Armena
L13C	Iranistica
L13D	Lingua e Letteratura Persiana
L13E	Storia dell'India
L13F	Religioni e Filosofie dell'India
L13G	Religioni dell'Iran
L13H	Storia dell'Asia Centrale
L13I	Storia dell'Iran
L14A	Storia dei Paesi Islamici
L14B	Semitistica
L14C	Ebraico
L14D	Lingua e Letteratura Araba
L15A	Assiriologia
L15B	Storia del Vicino Oriente Antico
L16A	Lingua e Letteratura Francese
L16B	Linguistica Francese
L17A	Lingua e Letteratura Spagnola
L17B	Lingue e Letterature Ispano-Americane
L17C	Linguistica Spagnola
L17D	Lingua e Letteratura Portoghese e Brasiliana
L18A	Lingua e Letteratura Inglese
L18B	Lingue e Letterature Nord-Americane
L18C	Linguistica Inglese
L19A	Lingua e Letteratura Tedesca
L19B	Linguistica Tedesca
L20A	Filologia Germanica

L20B	Lingue e Letterature Nordiche
L20C	Lingua e Letteratura Olandese e Fiamminga
L21A	Filologia Slava
L21B	Lingue e Letterature Slavo-Orientali
L21C	Lingue e Letterature Slave Meridionali
L21D	Lingue e Letterature Slavo-Occidentali
L22A	Indologia
L22B	Tibetologia
L22C	Dravidologia
L22D	Lingue e Letterature Arie Moderne
L23A	Lingua e Letterature Cinese
L23B	Lingua e Letteratura Giapponese
L23C	Lingue e Letterature della Penisola Indo-Cinese
L23D	Lingue e Letterature Indonesiane
L23E	Archeologia e Storia dell'Arte dell'Asia Sud-Orientale
L23F	Storia dell'Asia Sud-Orientale
L23G	Storia dell'Asia Orientale
L23H	Religioni e Filosofie dell'Asia Orientale
L24A	Lingua e Letteratura Berbera
L24B	Lingua e Letteratura Somala
L24C	Lingua e Letteratura Swahili e Bantu
L24D	Lingue Sudanesi
L24E	Lingue e Letterature Etiopiche
L25A	Storia dell'Arte Medievale
L25B	Storia dell'Arte Moderna
L25C	Storia dell'Arte Contemporanea
L25D	Museologia e Critica Artistica e del Restauro
L26A	Discipline dello Spettacolo
L26B	Cinema e Fotografia
L27A	Storia della Musica Antica, Medievale e Rinascimentale
L27B	Musicologia e Storia della Musica Moderna e Contemporanea
L27C	Etnomusicologia
L28X	Traduzione - Lingua Inglese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L29X	Traduzione - Lingua Francese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L30X	Traduzione - Lingua Tedesca (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L31X	Traduzione - Lingua Spagnola (Per le scuole interpreti e traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L32X	Traduzione - Lingua Russa (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L33X	Traduzione - Lingua Araba (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L34X	Traduzione - Lingua Cinese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L35X	Traduzione - Lingua Giapponese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L36X	Traduzione - Lingua Olandese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art 1 della legge 478/84)

L37X	Traduzione - Lingua Serbo - Croata (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L38X	Traduzione - Lingua Slovena (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L39X	Traduzione - Lingua Danese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L40X	Traduzione - Lingua Neogreca (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
L41X	Traduzione Lingua Portoghese (Per le scuole Interpreti e Traduttori ai sensi dell'art. 1 della legge 478/84)
M01X	Storia Medievale
M02A	Storia Moderna
M02B	Storia dell'Europa Orientale
M03A	Storia delle Religioni
M03B	Storia del Cristianesimo e delle Chiese
M03C	Storia del Cristianesimo Antico e Medievale
M03D	Storia del Cristianesimo Moderno e Contemporaneo
M04X	Storia Contemporanea
M05X	Discipline Demoetnoantropologiche
M06A	Geografia
M07A	Filosofia Teoretica
M07B	Logica e Filosofia della Scienza
M07C	Filosofia morale
M07D	Estetica
M07E	Filosofia del Linguaggio
M08A	Storia della Filosofia
M08B	Storia della Filosofia Antica
M08C	Storia della Filosofia Medievale
M08D	Storia della Filosofia Arabo-Islamica
M08E	Storia della Scienza
M09A	Pedagogia Generale
M09B	Storia della Pedagogia
M09C	Didattica
M09D	Letteratura per l'Infanzia
M09E	Pedagogia speciale
M09F	Pedagogia sperimentale
M10A	Psicologia Generale
M10B	Psicobiologia e Psicologia Fisiologica
M10C	Metodologia e Tecniche della Ricerca Psicologica
M11A	Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
M11B	Psicologia Sociale
M11C	Psicologia del Lavoro e Applicata
M11D	Psicologia Dinamica
M11E	Psicologia Clinica
M12A	Archivistica
M12B	Paleografia
M13X	Bibliografia e Biblioteconomia
Q01A	Filosofia Politica
Q03X	Storia e Istituzioni delle Americhe
Q05B	Sociologia dei Processi culturali e Comunicativi

AREA II - Discipline tecnico-progettuali

H01A	Idraulica
H01B	Costruzioni Idrauliche
H01C	Costruzioni Marittime
H02X	Ingegneria Sanitaria-Ambientale
H03X	Strade, Ferrovie ed Aeroporti
H04X	Trasporti
H05X	Topografia e Cartografia
H06X	Geotecnica
H07A	Scienza delle Costruzioni
H07B	Tecnica delle Costruzioni
H08A	Architettura Tecnica
H08B	Tecnica e Produzione Edilizia
H09A	Tecnologia dell'Architettura
H09B	Tecnologie della Produzione Edilizia
H09C	Disegno Industriale
H10A	Composizione Architettonica e Urbana
H10B	Architettura del Paesaggio e del Territorio
H10C	Architettura degli Interni e Allestimento
H11X	Disegno
H12X	Storia dell'Architettura
H13X	Restauro
H14A	Tecnica e Pianificazione Urbanistica
H14B	Urbanistica
H15X	Estimo
I01A	Architettura Navale
I01B	Costruzioni Navali e Marini
I01C	Impianti Navali e Marini
I02A	Meccanica del Volo
I02B	Costruzioni e Strutture Aerospaziali
I02C	Impianti e Sistemi Aerospaziali
I03X	Fluidodinamica
I04A	Propulsione Aerospaziale
I04B	Macchine a Fluido
I04C	Sistemi e Tecnologie Energetici
I05A	Fisica Tecnica Industriale
I05B	Fisica Tecnica Ambientale
I06X	Misure Meccaniche e Termiche
I07X	Meccanica Applicata alle Macchine
I08A	Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine
I08B	Meccanica Sperimentale
I08C	Costruzione di Veicoli Terrestri
I09X	Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale
I10X	Tecnologie e Sistemi di Lavorazione
I11X	Impianti Industriali Meccanici
I12A	Fisica dei Reattori Nucleari

I12B	Impianti Nucleari
I12C	Misure e Strumentazione Nucleari
I13X	Metallurgia
I14A	Scienza e Tecnologia dei Materiali
I14B	Materiali Macromolecolari
I15A	Chimica Fisica Applicata
I15B	Principi di Ingegneria Chimica
I15C	Impianti Chimici
I15D	Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici
I15E	Chimica Industriale e Tecnologica
I15F	Ingegneria Chimica Biotecnologica
I16A	Ingegneria degli Scavi e delle Miniere
I16B	Ingegneria delle Materie Prime
I16C	Idrocarburi e Fluidi del Sottosuolo
I17X	Elettrotecnica
I18X	Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici
I19X	Sistemi Elettrici per l'Energia
I26A	Bioingegneria Meccanica
I26B	Bioingegneria Chimica
I27X	Ingegneria Economico-Gestionale
K01X	Elettronica
K02X	Campi Elettromagnetici
K03X	Telecomunicazioni
K04X	Automatica
K05A	Sistemi di Elaborazione delle Informazioni
K05B	Informatica
K05C	Cibernetica
K06X	Bioingegneria Elettronica
K10X	Misure Elettriche ed Elettroniche

AREA III - Discipline matematiche, fisiche e naturali

A01A	Logica Matematica
A01B	Algebra
A01C	Geometria
A01D	Matematiche Complementari
A02A	Analisi Matematica
A02B	Probabilità e Statistica Matematica
A03X	Fisica Matematica
A04A	Analisi Numerica
A04B	Ricerca Operativa
B01A	Fisica Generale
B01B	Fisica
B01C	Didattica e Storia della Fisica
B02A	Fisica Teorica
B02B	Metodi Matematici della Fisica
B03X	Struttura della Materia
B04X	Fisica Nucleare e Subnucleare

B05X	Astronomia e Astrofisica
C01A	Chimica Analitica
C01B	Merceologia
C02X	Chimica Fisica
C03X	Chimica Generale ed Inorganica
C04X	Chimica Industriale e dei Materiali Polimerici
C05X	Chimica Organica
C06X	Chimica
C07X	Chimica Farmaceutica
C08X	Farmaceutico Tecnologico Applicativo
C09X	Chimica Bromatologica
C10X	Chimica e Biotecnologia delle Fermentazioni
C11X	Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali
D01A	Paleontologia e Paleoecologia
D01B	Geologia Stratigrafica e Sedimentologia
D01C	Geologia Strutturale
D02A	Geografia Fisica e Geomorfologia
D02B	Geologia Applicata
D03A	Mineralogia
D03B	Petrologia e Petrografia
D03C	Geochimica e Vulcanologia
D03D	Giacimenti Minerari
D04A	Geofisica della terra solida
D04B	Geofisica Applicata
D04C	Oceanografia, Fisica dell'Atmosfera e Navigazione
E01A	Botanica
E01B	Botanica Sistematica
E01C	Biologia Vegetale Applicata
E01D	Ecologia Vegetale
E01E	Fisiologia Vegetale
E02A	Zoologia
E02B	Anatomia Comparata e Citologia
E02C	Biologia Evolutiva e Didattica della Biologia
E03A	Ecologia
E03B	Antropologia
E04A	Fisiologia Generale
E04B	Biologia Molecolare
E05A	Biochimica
E05B	Biochimica Clinica
E06A	Fisiologia Umana
E06B	Alimentazione e Nutrizione Umana
E07X	Farmacologia
E08X	Biologia Farmaceutica
E09A	Anatomia Umana
E09B	Istologia
E10X	Biofisica Medica
E11X	Genetica
E12X	Microbiologia Generale
E13X	Biologia Applicata
F04A	Patologia Generale

F05X	Microbiologia e Microbiologia Clinica
F22A	Igiene Generale ed Applicata
G04X	Genetica Agraria
G06A	Entomologia Agraria
G06B	Patologia Vegetale
G08B	Microbiologia Agro-alimentare ed ambientale
G09A	Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico
G09C	Zootecnica Speciale
G09D	Zoocolture

AREA IV Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche

N01X	Diritto Privato
N02X	Diritto Privato Comparato
N03X	Diritto Agrario
N04X	Diritto Commerciale
N05X	Diritto dell'Economia
N06X	Diritto della Navigazione
N07X	Diritto del Lavoro
N08X	Diritto Costituzionale
N09X	Istituzioni di Diritto Pubblico
N10X	Diritto Amministrativo
N11X	Diritto Pubblico Comparato
N12X	Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico
N13X	Diritto Tributario
N14X	Diritto Internazionale
N15X	Diritto Processuale Civile
N16X	Diritto Processuale Penale
N17X	Diritto Penale
N18X	Diritto Romano e Diritti dell'Antichità
N19X	Storia del Diritto Italiano
N20X	Filosofia del Diritto
N21X	Sociologia del Diritto
P01A	Economia Politica
P01B	Politica Economica
P01C	Scienza delle Finanze
P01D	Storia del Pensiero Economico
P01E	Econometria
P01F	Economia Monetaria
P01G	Economia Internazionale
P01H	Economia dello Sviluppo
P01I	Economia dei Settori Produttivi
P01J	Economia Regionale
P02A	Economia Aziendale
P02B	Economia e Gestione delle Imprese
P02C	Finanza Aziendale
P02D	Organizzazione Aziendale
P02E	Economia degli Intermediari Finanziari
P03X	Storia Economica

Q01B	Storia delle Dottrine Politiche
Q01C	Storia delle Istituzioni Politiche
Q02X	Scienza Politica
Q04X	Storia delle Relazioni Internazionali
Q05A	Sociologia Generale
Q05C	Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro
Q05D	Sociologia dell'Ambiente e del Territorio
Q05E	Sociologia dei Fenomeni Politici
Q05F	Sociologia Giuridica e Mutamento Sociale
Q05G	Sociologia della Devianza
Q06A	Storia e Istituzioni dell'Africa
Q06B	Storia e Istituzioni dell'Asia
S01A	Statistica
S01B	Statistica per la Ricerca Sperimentale
S02X	Statistica Economica
S03A	Demografia
S03B	Statistica Sociale
S04A	Matematica per le Applicazioni Economiche
S04B	Matematica Finanziaria e Scienze Attuariali
G01X	Economia ed Estimo Rurale
M06B	Geografia Economico-Politica

Tabella B

ELENCO DELLE FACOLTA'

Le facoltà istituite presso l'Università sono:

- Architettura
- Economia "Federico Caffè"
- Giurisprudenza
- Ingegneria
- Lettere e Filosofia
- Scienza della Formazione
- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- Scienze Politiche

Tabella C

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

I dipartimenti istituiti presso l'Università sono:

1. Dipartimento di Biologia
2. Dipartimento di Comunicazione Letteraria e dello Spettacolo
3. Dipartimento di Economia
4. Dipartimento di Filosofia
5. Dipartimento di Fisica "*Edoardo Amaldi* "
6. Dipartimento di Ingegneria Elettronica
7. Dipartimento di Letterature Comparate
8. Dipartimento di Italianistica
9. Dipartimento di Linguistica
10. Dipartimento di Matematica
11. Dipartimento di Meccanica ed Automatica
12. Dipartimento di Progettazione e Scienze dell'Architettura
13. Dipartimento di Scienze dell'Educazione
14. Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile
15. Dipartimento di Scienze Geologiche
16. Dipartimento di Studi Americani
17. Dipartimento di Studi Storico - Artistici, Archeologici e sulla conservazione
18. Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all'Età Contemporanea
19. Dipartimento di Discipline Scientifiche: Chimica ed Informatica
20. Dipartimento di Studi sul Mondo Antico

96A5829

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651461) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA** *
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 218.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 4.500